

STATUTO

“A.V.I. – Trentino” Associazione Volontariato Internazionale - Trentino

Art. 1 – Costituzione, sede e denominazione, natura e limiti.

E' costituita, con sede in Provincia di Trento, nel Comune di Riva del Garda, l'Associazione di volontariato denominata “A.V.I. – Trentino” – Associazione Volontariato Internazionale – Trentino (in seguito più brevemente indicata anche come **Associazione**).

Essa opera in ambito internazionale ed intende agire anche sul territorio provinciale e nazionale. L'**Associazione** è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme del codice civile in materia di Associazioni, della legge n° 266 del 1991 e delle altre leggi statali e provinciali.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'**Associazione**.

L'Assemblea dei soci potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo Statuto, altri aspetti relativi al funzionamento e all'attività dell'**Associazione**.

Art. 2 – Scopo e Oggetto Sociale.

L'**Associazione** è un organismo d'ispirazione cristiana, apartitico, che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. E' una libera associazione che sorge per volontà di persone, le quali condividendo i principi espressi nel presente Statuto, integrano, in comune, la propria personalità, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

A centro di tutto sta la promozione della persona e i suoi valori, a cui tutte le varie attività devono conformarsi, in modo da poter attuare un'effettiva solidarietà.

L'**Associazione** ha il fine di favorire il miglioramento sociale ed economico delle popolazioni in Paesi in via di sviluppo e promuovere un autosviluppo sostenibile, intervenendo in tutti i settori che richiedono sostegno e tutela.

L'**Associazione** ha lo scopo di compiere azioni umanitarie a favore delle popolazioni in difficoltà, in quanto colpite da pubbliche calamità o da altri eventi straordinari.

L'**Associazione** intende concorrere alla valorizzazione delle risorse dei Paesi in via di sviluppo, a garanzia di una progressiva autonomia operativa e gestionale.

L'**Associazione** ha il proposito di compiere ogni azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica provinciale e nazionale sulle problematiche economiche e sociali correlate ai Paesi in via di sviluppo.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'**Associazione** potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Promuovere e realizzare iniziative e progetti a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche mediante l'invio di esperti e volontari con mansioni d'intervento e monitoraggio.
- b) Organizzare e finanziare programmi di studio e formazione professionale rivolti alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, per un graduale inserimento nei diversi settori della loro vita economica e sociale nei luoghi d'appartenenza.
- c) Pianificare attività d'aggiornamento e qualificazione per gli associati, con l'intento di far loro acquisire competenze e capacità nel campo del volontariato internazionale.
- d) Organizzare conferenze, seminari e dibattiti sulle problematiche economiche e sociali dei Paesi in via di sviluppo.
- e) Promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per il sostegno d'iniziativa e progetti a favore dei Paesi in via di sviluppo.
- f) Cercare le necessarie coperture finanziarie per sostenere le iniziative programmate.
- g) Collaborare, a vario titolo, con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, per il compimento congiunto d'attività di solidarietà internazionale.

Art. 3 – Patrimonio, Entrate e Destinazione.

3.1 – Il patrimonio dell'**Associazione** è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo e dalle rimanenze nette di gestione.

3.2 – Per l'adempimento dei suoi compiti, l'**Associazione** dispone delle seguenti entrate:

- a) Quote sociali e contributi dei soci.
- b) Contributi di privati, Enti pubblici e Organismi internazionali.
- c) Donazioni e lasciti.
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni.
- e) Entrate da attività commerciali e produttive marginali.

3.3 – Gli utili o rimanenze di gestione in ogni caso denominati, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti tra gli associati, neppure in modo indiretto, durante l'esistenza dell'**Associazione**, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste nello Statuto.

3.4 – Ai soci in nessun caso, neppure in caso di scioglimento dell'**Associazione**, di morte, d'estensione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'**Associazione**.

3.5 – Il Consiglio Direttivo, ogni tre anni, propone all'Assemblea dei soci di stabilire la quota annua da versare dal socio sia all'atto dell'adesione sia nei successivi rinnovi. La quota rimarrà in vigore fino a successiva modifica.

Art. 4 – Soci.

4.1 – Possono aderire all'**Associazione** tutte le persone fisiche e giuridiche che, con spirito di solidarietà, ne condividono le finalità e accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L'**Associazione** accoglie ogni persona di buona volontà, che intende impegnarsi nell'aiutare altre persone in difficoltà, di qualsiasi Paese, cultura, credo religioso o politico loro appartengano. Se un Ente o Associazione diventa socio, tutti i diritti e doveri sono attribuiti al loro legale rappresentante.

4.2 – L'adesione all'**Associazione** è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4.3 – Chi intende aderire all'**Associazione** deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con la dichiarazione di conoscere e condividere le finalità che l'Associazione si propone, e l'impegno di approvare e osservare lo Statuto e i regolamenti adottati.

4.4 – Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

4.5 – Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'**Associazione** e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'**Associazione**, nel rispetto delle interne regole d'uso.

4.6 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di elettorato; hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

4.7 – Gli aderenti all'**Associazione** devono dividerne l'oggetto e rispettare lo Statuto. Devono svolgere le attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'**Associazione** deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede, cercando di manifestare uno stile di vita in sintonia con gli scopi prefissi dall'**Associazione**.

Art. 5 – Rinuncia, Decadenza e Esclusione dei Soci.

5.1 – Chiunque aderisca all'**Associazione** può, in qualsiasi momento, manifestare la sua volontà di recedervi. Il recesso va notificato per iscritto ed ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevuta al Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo, nell'esaminare la richiesta, non accordi un minor intervallo.

5.2 – Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono tale qualifica e decadono quando non provvedono al versamento della quota associativa annuale, da versare entro il mese di gennaio d'ogni anno o nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

5.3 – Alla presenza di gravi motivi il socio può essere eluso dall'**Associazione** con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione all'interessato. La comunicazione deve specificare i motivi per i quali è stata deliberata e, qualora l'escluso non li condivida, può adire il procedimento arbitrale, di cui al presente Statuto, entro quindici giorni dalla notifica della delibera.

5.4 – Gli incarichi, le funzioni e le attività svolte dal socio, a favore dell'**Associazione**, sono gratuiti. L'eventuale rimborso di spese vive sostenute dal socio, nell'adempimento d'incarichi svolti per conto dell'**Associazione**, deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritto di Rivalsa.

L'**Associazione** ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio o alla reputazione dell'**Associazione** stessa.

Art. 7 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'**Associazione**:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 – L'Assemblea dei soci.

8.1 – L'Assemblea dei soci è l'organo principale dell'**Associazione**. Le sue deliberazioni sono sovrane e obbligano tutti i soci.

8.2 – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'**Associazione**, altresì per richiesta della maggioranza dei consiglieri, ancora per domanda motivata di almeno un decimo degli associati; in questi casi, entro quindici giorni dalla richiesta, deve essere indetta l'Assemblea che è tenuta tenersi entro i successivi venti giorni. In caso d'impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano in età.

8.3 – L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative. Tale versamento deve risultare essere stato fatto da almeno dieci giorni precedenti la data in cui è indetta l'Assemblea.

8.4 – I soci, di cui al capoverso 8.3, hanno tutti i medesimi poteri d'intervento e di voto, sia si delibera in sede ordinaria sia si delibera in sede straordinaria.

8.5 – Nelle votazioni vige il principio del voto singolo, come specificato dall'art. 2532, comma secondo, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

8.6 – L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano in età o, in ultima istanza, da persona designata dai soci intervenuti all'assemblea stessa.

8.7 – Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario istituzionale, salva diversa determinazione dell'Assemblea stessa che può nominare, nell'occasione, persona anche non socio. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea, il quale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, deve essere trascritto nell'apposito libro-verbali.

8.8 – E' funzione del Presidente constatare il diritto, per i presenti, a partecipare all'Assemblea e la validità in essere dell'Assemblea stessa.

8.9 – L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno, possibilmente entro la data del 30 aprile, per deliberare sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario, sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali e su ogni altra decisione che le compete.

8.10 – L'Assemblea dei soci, ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; è validamente costituita, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenza dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate ed assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare modifiche allo Statuto è richiesta, con l'Assemblea in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci con diritto al voto, e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti; con l'Assemblea in seconda convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, aventi diritto al voto, e il voto favorevole dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, sia che l'Assemblea sia in prima o seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

8.11 – L'Assemblea dei soci, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata con qualsiasi mezzo tecnologico che ne permette il riscontro dell'avvenuto invio, tipo fax o posta elettronica, spedito almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, oppure tramite lettera di convocazione spedita almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, fatta sia tramite lettera sia tramite mezzo tecnologico, deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, sia per la prima convocazione sia per la seconda convocazione.

8.12 – L'Assemblea dei soci ordinaria:

- Elege, ogni triennio, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Annualmente delibera sul rendiconto economico e finanziario.
- Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'**Associazione** e delibera sulle proposte d'adozione e modifica degli eventuali regolamenti.
- Delibera sull'ammontare della quota associativa.
- Delibera circa la revoca del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.13 – L'Assemblea dei soci straordinaria:

- Delibera sulle proposte di modifica allo Statuto.
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e la determina dei loro poteri.

8.14 – Per deliberare sull'elezione delle cariche sociali, o la loro revoca, è previsto il voto a scrutinio segreto. Per proposta del Presidente dell'Assemblea, la stessa può accettare, per scelta favorevole a maggioranza, che si proceda con scrutinio ad alzata di mano.

Per deliberare negli altri casi si vota, normalmente, per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.

9.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'**Associazione** e cura, collegialmente, tutta l'attività associativa.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i compiti d'ordinaria e straordinaria amministrazione escluso quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri membri.

9.2 – Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di tre ad un massimo di tredici membri che sono eletti dall'Assemblea dei soci, con voto dei soci che hanno un'anzianità associativa di almeno un anno.

9.3 – Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rinnovabili e rieleggibili alla scadenza del mandato. Il Presidente è rieleggibile per un massimo di sei mandati.

9.4 – Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dall'elezione assembleare, presieduto dal consigliere più anziano in età, e in tale riunione ripartisce tra i suoi membri le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e, eventualmente, i Delegati alle varie attività. Il Consiglio Direttivo può, in seguito, revocare tutte o solo alcune delle cariche sopra attribuite, ad eccezione della carica di Presidente, e provvedere, contemporaneamente, ad una nuova assegnazione tra i suoi membri.

9.5 – La rappresentanza legale dell'**Associazione**, e la firma sociale, è di spettanza, istituzionalmente, del Presidente del Consiglio Direttivo, o, eventualmente, anche d'altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo, in conformità a giusta deliberazione.

9.6 – Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9.7 – Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

9.8 – Il Tesoriere tiene la contabilità e custodisce il fondo comune.

9.9 – Il Segretario redige il verbale della riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, costituisce e mantiene l'archivio dell'**Associazione**. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente devono essere trascritti nell'apposito libro-verbali.

9.10 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, ordinariamente, almeno ogni tre mesi e, straordinariamente, quando il Presidente, o tre Consiglieri, ne chiedono la convocazione. Il Consiglio Direttivo è convocato con qualsiasi mezzo tecnologico che ne permette il riscontro dell'avvenuto invio, tipo fax o posta elettronica, spedito almeno otto giorni prima della riunione, oppure tramite lettera di convocazione spedita almeno quindici giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano in età.

9.11 – Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

9.12 – Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

9.13 – Al Consiglio Direttivo compete:

- La redazione annuale del progetto di bilancio e del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, che sarà sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- L'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei soci.
- L'individuazione degli strumenti e dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali.
- La proposta per stabilire l'importo delle quote associative.
- La proposta per attuare modifiche allo Statuto e ai regolamenti sociali.
- Istituire commissioni e/o gruppi di lavoro, suddivisi per settore d'attività, per eseguire specifici progetti.
- La nomina di rappresentanti dell'**Associazione** in organismi pubblici e/o privati, federazioni o altri Enti.
- La facoltà di nominare, tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliere, per essere delegati a svolgere particolari funzioni stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo stesso.
- La facoltà di deliberare, in disposizione a persone, soci e/o non soci, da impiegare nei progetti attuati dall'**Associazione**, determinandone limiti e modalità d'intervento, compiti, poteri, responsabilità ed eventuali compensi e/o rimborso spese.
- Deliberare sulle adesioni all'**Associazione** e sulle esclusioni degli associati.
- Istituire, in località diverse dalla sede sociale, sedi secondarie, uffici e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.
- Compiere gli atti amministrativi che non sono riservati, per disposizione della Legge e dello Statuto, all'Assemblea dei soci o non sono specifiche competenze delegate al Presidente.

9.14 – Tutte le cariche associative sono gratuite, senza compenso, salvo il rimborso, preventivamente autorizzato e deliberato dal Consiglio Direttivo, delle spese documentate e sostenute nell'ambito di specifici incarichi svolti per conto dell'**Associazione**.

9.15 – Il progetto annuale di bilancio, il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e il "*Piano programmatico preventivo*" devono essere depositati, presso la sede sociale dell'**Associazione**, quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci.

I soci possono prenderne visione.

Art. 10 – Decadenza del Consiglio Direttivo.

10.1 – Il Consiglio Direttivo decade:

- Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi membri.
- Per l'assenza, per qualsiasi causa, non contemporanea, nell'arco del triennio del mandato, della metà più uno dei suoi membri. Fino al raggiungimento di tale limite, ai consiglieri vacanti subentreranno, nell'ordine, i primi dei non eletti.

10.2 – Nell'ipotesi di cui al suddetto punto 10.1, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano in età, dovrà provvedere di convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea ordinaria dei soci, da farsi entro i successivi venti giorni e curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Esercizio sociale e Bilancio.

11.1 – L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre d'ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.

11.2 – Entro i primi quattro mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile per sottoporlo al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e presentarlo, in seguito, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il bilancio consuntivo annuale espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell'**Associazione** e il conto economico espone, in sintesi, le entrate e le spese relative al periodo.

11.3 – Il bilancio preventivo, annuale o pluriennale, espone gli elementi economici, patrimoniali e finanziari previsti per gli anni successivi. Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo e presentato all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, insieme al bilancio consuntivo.

11.4 – Al fine di garantire un idoneo rapporto associativo sarà mantenuto un sistema informativo sulle deliberazioni assembleari assunte, sui bilanci, sui rendiconti economici e finanziari, sui piani programmatici approvati ed in essere.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa, economica, finanziaria e patrimoniale dell'**Associazione**, e vigila sull'osservanza dello Statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra i non soci, in riguardo alla loro competenza professionale.

Il Collegio elegge, al suo interno, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è ricomposto, quando necessario, per proposta del Consiglio Direttivo e l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisore dei Conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'**Associazione**, incluse le relative scritture, redigere una relazione sul bilancio consuntivo annuale e sul piano programmatico preventivo. La relazione sarà presentata all'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avere diritto di voto, e possono procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo.

Art. 13 – Durata e Scioglimento dell'Associazione.

13.1 – La durata dell'**Associazione** è illimitata.

13.2 – Lo scioglimento dell'**Associazione** deve essere approvato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste e descritte nell'art. 8 del presente Statuto, normative che valgono, eventualmente, anche per la nomina di uno o più liquidatori.

13.3 – In caso di scioglimento dell'**Associazione**, avvenuta per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione od organizzazione di volontariato che opera in analogo settore, e persegue gli stessi fini e scopi dell'**Associazione**.

Art. 14 – Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgerà in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'Arbitrato sarà composto di tre membri del Consiglio Direttivo dell'**Associazione**, due dei quali nominati da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace con competenza sul territorio ove ha sede legale l'**Associazione**.

Art. 15 – Norme Applicabili.

Per la disciplina di ciò che non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa in materia di associazioni non riconosciute, disciplinata dal codice civile e dalle norme in materia di volontariato.

=====
=====
=====